



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.5.2008
COM(2008) 333 definitivo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

volta ad autorizzare la Commissione a condurre negoziati per l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo alle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

I. RELAZIONE

Nell'ultima riunione del comitato pesca della FAO è stata decisa l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo alle misure che devono essere adottate dallo Stato di approdo al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), in vista della sua presentazione nella 28a sessione del comitato pesca della FAO nel febbraio 2009¹.

Una consultazione di esperti si è svolta a Washington nel settembre 2007.

Nel corso di una sessione che avrà luogo dal 23 al 27 giugno 2008 si terrà una consultazione tecnica aperta a tutti i membri della FAO per completare l'elaborazione del progetto di strumento internazionale relativo alle misure dello Stato di approdo.

Le misure dello Stato di approdo sono state identificate quale strumento essenziale nella lotta della comunità internazionale contro la pesca INN. La FAO ha pertanto adottato, nel 2005, lo schema di riferimento dello Stato di approdo per la lotta contro la pesca INN. Tale regime comprende le norme minime su cui devono essere basate le misure adottate dagli Stati membri per monitorare, controllare e ispezionare i pescherecci battenti bandiera straniera che intendono utilizzare i loro porti. Si tratta di uno strumento volontario e non vincolante.

Alcune organizzazioni regionali di gestione della pesca hanno inoltre istituito procedure vincolanti di competenza dello Stato di approdo che le parti di tali organizzazioni devono applicare al fine di verificare la legalità degli sbarchi, dei trasbordi e di altre operazioni effettuate nei loro porti. Norme specifiche sono state altresì adottate nell'ambito di alcune organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) al fine di negare l'accesso al porto alle navi comprese nell'elenco di un'ORGP delle navi che hanno praticato o coadiuvato attività di pesca INN.

La Comunità è membro della FAO e di 13 ORGP. Le procedure applicabili dagli Stati di approdo adottate nell'ambito delle ORGP sono state recepite nel diritto comunitario. A livello comunitario sono state inoltre istituite norme generali applicabili agli sbarchi di prodotti della pesca effettuati da navi di paesi terzi nei porti della Comunità.

La lotta contro la pesca INN costituisce una componente essenziale della politica comune della pesca; la Comunità deve quindi essere in grado di promuovere la cooperazione

¹ Cfr. il par. 68 della relazione della ventisettesima sessione del comitato pesca della FAO (Roma, 5-9 marzo 2007) "Riconoscendo l'urgente necessità di una serie esaustiva di misure da adottare a cura dello Stato di approdo, il comitato ha preso atto del fermo sostegno accordato alla proposta della Norvegia per l'elaborazione di un nuovo strumento giuridicamente vincolato basato sullo schema di riferimento dello Stato di approdo per la lotta contro la pesca INN e sul piano d'azione internazionale volto a prevenire, contrastare ed eliminare la pesca illegale, non regolamentata e non registrata (IPOA-IUU). Il comitato ha approvato il seguente calendario: una consultazione di esperti da convocare nel secondo semestre del 2007 per elaborare un progetto di accordo e una consultazione tecnica volta a completare la redazione dello strumento nel primo semestre del 2008 e a presentarlo alla ventottesima sessione del comitato pesca nel 2009. Numerosi membri hanno sottolineato che il nuovo strumento dovrà fissare norme minime per gli Stati di approdo, con la possibilità di adottare misure più rigorose; alcuni membri hanno inoltre precisato che esso non dovrà pregiudicare altre misure precedentemente concordate, ad esempio in materia di riduzione della capacità di pesca."

internazionale in questo settore, partecipando in modo attivo e costruttivo ai negoziati per l'elaborazione di uno strumento internazionale relativo alle misure dello Stato di approdo.

A quanto precede vanno aggiunte le seguenti considerazioni:

- secondo la giurisprudenza consolidata della CGCE (basata sulla causa *Kramer et al.* e ripetutamente confermata in seguito), la CE detiene la competenza esterna esclusiva in materia di pesca ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine;
- il 17 ottobre 2007 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento sulla pesca INN;
- secondo quanto disposto al punto I b) della dichiarazione di competenza della CE effettuata al momento dell'adesione alla FAO, la CE detiene la competenza esclusiva in materia di pesca ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine;
- secondo quanto disposto al punto 2.1 dell'accordo interistituzionale tra il Consiglio e la Commissione concluso al momento dell'adesione della CE alla FAO, la Commissione interviene e vota a nome della CE per le questioni che rientrano nella competenza esclusiva della medesima;
- nella causa C-25/94 riguardante l'accordo di applicazione della FAO, la CGCE ha statuito che detto accordo tra il Consiglio e la Commissione si applica anche nel caso in cui gli organi della FAO conducano negoziati per una convenzione della FAO.

II. RACCOMANDAZIONE

In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda:

- che il Consiglio autorizzi la Commissione a condurre negoziati con altre parti interessate in vista dell'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolato relativo alle misure di competenza dello Stato di approdo volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale;
- che il Consiglio nomini un apposito comitato incaricato di assistere la Commissione nel suo compito, poiché, conformemente a quanto previsto dal trattato, la Commissione condurrà i suddetti negoziati a nome della Comunità europea; e
- che il Consiglio adotti le direttive di negoziato allegate.

ALLEGATO

Direttive di negoziato

La Commissione conduce negoziati a nome della Comunità in vista dell'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo alle misure di competenza dello Stato di approdo volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

La Commissione provvede affinché il testo dell'accordo sia conforme al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare.

La Commissione agisce inoltre in conformità degli obiettivi perseguiti dalla Comunità nell'ambito della politica comune della pesca e, nella misura in cui l'accordo riguarda i paesi in via di sviluppo, tiene conto degli orientamenti definiti nel contesto del processo volto a garantire la "coerenza delle politiche per lo sviluppo".

La Commissione sostiene l'istituzione di uno strumento che impegni le parti ad adottare misure intese a:

- dissuadere le navi che esercitano o coadiuvano attività di pesca INN dall'utilizzare i loro porti;
- ispezionare le navi presenti nei loro porti sospettate di aver praticato o coadiuvato tali attività;
- dare un seguito adeguato alle ispezioni e prendere opportune misure, in conformità del diritto internazionale, nei confronti dei pescherecci che hanno praticato o coadiuvato attività comprovate di pesca INN.

La Commissione si adopera affinché l'accordo sia inserito in un approccio integrato volto a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, fondato in particolare sulla cooperazione internazionale e su misure di monitoraggio e di controllo applicabili all'intera catena della pesca e delle attività connesse ("dalla rete al piatto").

La Commissione provvede affinché l'accordo sia effettivamente diretto alle attività di pesca INN e non pregiudichi le navi che operano nel rispetto delle norme, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione vigenti.

La Commissione sostiene l'impostazione in base alla quale le disposizioni dell'accordo costituiscono norme minime che non impediscono alle parti di adottare, in quanto Stati di approdo e in conformità del diritto internazionale, misure più rigorose volte a contrastare la pesca INN.

La Commissione provvede affinché l'accordo contenga opportune disposizioni volte a consentire alla Comunità di divenirne parte contraente.

La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito dei negoziati, nonché, se del caso, sugli eventuali problemi riscontrati durante il loro svolgimento.